


COMUNE DI PIEVE SAN GIACOMO
Provincia di Cremona

**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI
RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI**

ALLEGATO B) ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.6 DEL 29.03.2003

Il Sindaco



Il Segretario Comunale



COMUNE DI PIEVE SAN GIACOMO

Provincia di Cremona

P.zza Libertà n.3


Tel.0372/64331 fax 0372/64613

e-mail: info@comunepievesangiaco.it

internet: www.comunepievesangiaco.it

Allegato A) alla deliberazione consiliare n.6 del 29.03.2003

Il Sindaco



Il Segretario Comunale



Al nuovo Regolamento in approvazione sono state apportate le seguenti modifiche:

ART.1

Il comma 2 viene riscritto nel modo seguente: **“Per i rifiuti assimilati si rinvia alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 18.5.1998 che si allega al presente Regolamento ”**

Si ritiene superfluo allegare la tabella B) al Regolamento in quanto l'elenco dei rifiuti assimilabili ai rifiuti solidi urbani è un allegato alla deliberazione consiliare n. 41 del 18.5.1998 con la quale sono state individuate le tipologie di rifiuti da assimilare ai rifiuti solidi urbani. Si ritiene quindi sufficiente fare riferimento alla suddetta deliberazione consiliare

ART.4

E' stato eliminato il comma 2: **” Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario”**

Potrebbe infatti ritenersi illegittima tale indicazione in quanto anche quando la tassa rifiuti è pagata dal proprietario questo ha diritto di rivalsa nei confronti dei detentori perché la tassa è dovuta dal titolare del diritto reale di godimento.

ART.5

Al comma 2 sono stati eliminati i punti, ai sensi del D.Lgs.n.507/1993:

b) soffitte, legnaie e cantine private

perché illegittimo ritenere questi locali esenti dalla tassa

d) si sostituisce il termine “non funzionali” in “non utilizzabili” in quanto...

f) locali ed aree adibiti a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento (esempio centro sportivo, scuole)

perché illegittimo ritenere questi locali esenti dalla tassa

h) case sfitte per l'intero anno su dichiarazione dell'interessato

perché ripetitiva del punto d)

al punto g) **edifici di culto religioso)** viene specificato: “solo la superficie occupata dalla chiesa”

Al comma 4 si sostituiscono i termini “tossici o nocivi” con: **“pericolosi o comunque”**, e si aggiunge **“zona di produzione”** dopo **“norme vigenti”**.

Si elimina interamente il comma 5

che riporta varie percentuali di detassazione perché ritenute non motivate da disposizioni di legge. Essendo le percentuali forfettizzate e non quindi documentate da dati statistici, queste percentuali potrebbero essere considerate illegittime.

e viene sostituito con: **“ I contribuenti, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione dalla tassa di cui al precedente comma 4, devono presentare al settore tributi la dichiarazione che**

nell'insediamento produttivo si formano rifiuti speciali pericolosi o comunque non assimilati dal Comune per qualità o quantità a quelli urbani. Detta dichiarazione deve altresì contenere la descrizione dei rifiuti speciali pericolosi o comunque non assimilati dal Comune per qualità o quantità a quelli urbani, derivanti dall'attività esercitata e deve essere corredata dalla copia della documentazione prescritta, in base alla specifica tipologia di rifiuto, dal decreto legislativo 5.2.1997, n.22 e successive modificazioni"

ART.6

Al 1° comma si cancella **"la tassazione"**

ART.7

Si è eliminata la nota perché ritenuta limitativa rispetto alle note legislative. Il Regolamento di Nettezza Urbana è da intendersi uno strumento che deve essere rispettato nella sua totalità.

ART.8

Viene sostituito con il seguente testo: **"Classificazione dei locali e delle aree - Per l'applicazione della tassa i locali e le aree sono suddivisi in categoria, quali risultano dall'allegato A) al presente Regolamento"**.

ART.9

Al comma 3 si aggiunge: **"e decorrono dall'anno successivo a quello in cui i contribuenti hanno presentato la denuncia di variazione"**

ART.10

Al comma 2) le parole **"e non"** sono sostituito con **"anche se"**

ART.12

Al comma 4 si aggiunge che **"non"**

Al comma 5 si sostituisce: **"entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo"** con **"dall'iscrizione a ruolo"**

ART.14

Si ritiene di depennare il testo dell'art.76 del D.Lgs n.473/97 in quanto ritenuto superfluo .

ART.15

Si aggiunge la parola **"contenzioso"**

Il comma 2 si riscrive: **"il contenzioso è regolato dal D.Lgs n. 546 del 31 dicembre 1992"**

ART.17

Viene riscritto: **"Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2003"**.

Si aggiunge l'ART.16 così scritto :

"Rinvio ed altre disposizioni di legge e di regolamenti - Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 15.11.1993,n.507 e successive modificazioni, nonché alle norme di legge ivi richiamate e, per quanto concerne i procedimenti sanzionatori, le norme contenute nei decreti legislativi 18.12.1997, n.471,472 , 473 e successive modificazioni, nonché alle altre disposizioni contenute nei regolamenti del Comune"

ART.1

Istituzione della tassa

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati, ai sensi dell'art.21, comma 2, lett.g), del D.Lgs. 5.2.1997, n.22, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507 e successive modifiche ed integrazioni e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente Regolamento.
2. Per rifiuti assimilati si rinvia alla deliberazione consiliare n.41 del 18.05.1998 che si allega al presente Regolamento.

ART.2

Servizio di nettezza urbana

1. Il servizio di nettezza urbana è disciplinato dall'apposito Regolamento adottato con deliberazione n.31 del 2 aprile 1998 ai sensi dell'art.21, comma 2°, del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n.22. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tariffa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta).

ART.3

Contenuto del Regolamento

1. Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dall'art.62 della Legge 507 del 15 novembre 1993, dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.

ART.4

Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa

1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa è effettuato dalla legge cui si fa, quindi, rinvio.

ART.5

Esclusioni dalla tassa

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.
2. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
 - a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - b) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
 - c) abitazioni non utilizzabili in quanto prive di mobili, suppellettili e di utenze;
 - d) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
 - e) edifici di culto religioso (solo la superficie occupata dalla chiesa)

Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

3. Sono altresì esclusi dalla tassa:

- a. I locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di legge, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali

riguardanti organi di Stato esteri;

- b. I locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.
4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali pericolosi o comunque non assimilati agli urbani, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti (zona di produzione).
5. I contribuenti, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione dalla tassa di cui al precedente comma 4, devono presentare al settore tributi la dichiarazione che nell'insediamento produttivo si formano rifiuti speciali pericolosi o comunque non assimilati dal Comune per qualità o quantità a quelli urbani. Detta dichiarazione deve altresì contenere la descrizione dei rifiuti speciali pericolosi o comunque non assimilati dal Comune per qualità o quantità a quelli urbani, derivanti dall'attività esercitata e deve essere corredata dalla copia della documentazione prescritta, in base alla specifica tipologia di rifiuto, dal decreto legislativo 5.2.1997, n.22 e successive modificazioni.

ART.6

Commisurazione della tassa

1. La tassa a norma del 1° comma dell'art.65 del D.Lgs. 507/1993, è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonché al costo dello smaltimento.
2. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.
3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.

ART.7

Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa. La tassa è comunque applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.
2. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dall'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilabili nei contenitori vicini, in tale zona la tariffa è dovuta:
 - a) in misura pari al 40% della tariffa, se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita non supera 500 mt.
 - b) in misura pari al 30% della tariffa se la suddetta distanza supera 500 mt. e fino a 1000 mt.
 - c) in misura pari al 20% della tariffa per distanze superiori ai 1000 mt.
3. Le condizioni previste al comma 4 dell'art.59 del D.Lgs.507/1993, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constare mediante diffida al Gestore del Servizio di Nettezza Urbana ed al competente Ufficio Tributario Comunale. Dalla data della diffida, qualora non venga provveduto entro 30 giorni a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.
4. In caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso servizio venga svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari sulla distanza massima di collocazione dei contenitori, o della capacità minima che gli stessi debbono assicurare o della frequenza della

raccolta, il tributo è dovuto in misura pari al 40% della tariffa.

ART.8

Classificazione dei locali e delle aree

1. Per l'applicazione della tassa i locali e le aree sono suddivisi in categoria, quali risultano dall'allegato A) al presente Regolamento.

ART.9

Riduzioni

1. La tariffa ordinaria viene ridotta nella misura sotto notata nel caso di:
 - a. abitazioni con un unico abitante : riduzione 30%;
 - b. locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte, nell'ipotesi di uso stagionale per un periodo non superiore a sei mesi dell'anno risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta: riduzione 30%;
 - c. attività produttivi, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di rientrare nelle condizioni previste dall'art.67, punto 2) del D.Lgs. n.507/1993: 10%.
2. Per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria, o di variazione, indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato salvo accertamenti da parte del Comune, la tassa è ridotta del 30%.
3. Le riduzioni di cui al precedente comma sono concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento della effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette e decorrono dall'anno successivo a quello in cui i contribuenti hanno presentato la denuncia di variazione.

ART.10

Tassa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente, locali ed aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.
2. E' temporaneo l'uso inferiore a sei mesi anche se ricorrente nel corso dell'anno.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tassa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 50%.
4. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla COSAP temporanea, con il modulo di versamento di cui all'art.50 del D.Lgs.507/1993.
5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della COSAP, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo. In caso di uso di fatto la tassa , che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzioni, interessi e accessori.
6. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

ART.11

Denunce

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono, ai sensi dell'art. 70 del D.Lgs.507/1993, presentare denuncia al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio

dell'occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangono invariate.

2. Entro lo stesso termine del 20 gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite e le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse.
3. La denuncia deve contenere:
 - a) l'indicazione del codice fiscale;
 - b) cognome e nome nonché luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza;
 - c) per gli enti, istituti, associazioni, società e altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;
 - d) l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati;
 - e) la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree;
 - f) la provenienza;
 - g) la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.
4. L'ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

ART.12

Decorrenza della tassa

1. La tassa ai sensi dell'art.64 del D.Lgs. 507/1993 è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purchè debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributario comunale, dà diritto, all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che non ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.
5. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto è disposto dall'ufficio comunale entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva di cui al comma precedente. Quest'ultima denuncia è da presentare, a pena di decadenza, entro sei mesi dall'iscrizione a ruolo.

ART.13

Mezzi di controllo

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art.73 del D.Lgs. 507/1993 ed applicando le sanzioni previste dall'art.76 del Decreto Legislativo stesso.

ART.14

Sanzioni

1. Si fa riferimento all'art.76 del D.Lgs. 507/1993 così come modificato dall'art.12, lettera d), del D.Lgs. n.473/97.

ART.15

Accertamento, riscossione e contenzioso

1. L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità di quanto previsto dall'art.71 e dall'art.72 del D.Lgs.507/1993.
2. Il contenzioso è regolato dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n.546.

ART.16

Rinvio ad altre disposizioni di legge e di regolamenti

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 15.11.1993, n.507 e successive modificazioni, nonché alle norme di legge ivi richiamate e, per quanto concerne i procedimenti sanzionatori, le norme contenute nei decreti legislativi 18.12.1997, n.471, 472, 473 e successive modificazioni, nonché alle altre disposizioni contenute nei regolamenti del Comune.

ART.17

Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2003.

Allegato A)

CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE

| Tariffa | Descrizione |
|----------------|--|
| A | Locali destinati ad abitazione ed autorimesse private |
| A1 | Locali delle case coloniche e delle case sparse situate fuori dall'area di raccolta |
| B | Locali destinati a studi professionali, commerciali, banche, assicurazioni |
| C | Uffici pubblici |
| D | Locali destinati ad esercizi commerciali e negozi in genere |
| D1 | Locali, magazzini ed accessori delle botteghe e dei negozi per la vendita di fiori, piante, frutta e verdura |
| E | Locali destinati a stabilimenti industriali od artigianali (magazzini, uffici, sale di esposizione, spogliatoi) con esclusione dei locali dove si producono di regola dei rifiuti speciali, nocivi e tossici |
| F | Autorimesse pubbliche, teatri, cinematografi, istituti o collettività, sale da ballo |
| F1 | Alberghi, ristoranti, trattorie, bar |
| G | Ospedali, case di cura e simili solo per i rifiuti che siano assimilabili per qualità a quelli urbani |
| H | Istituzioni di natura culturale, politico, sindacale, sportiva, caserme, stazioni, scuole di ogni ordine e grado |
| I | Aree scoperte: campeggi pubblici e privati, distributori di carburante, sale da ballo all'aperto, banchi di vendita all'aperto, altre aree private ove possono prodursi rifiuti che non costituiscono accessori o pertinenze dei locali assoggettabili a tassa |